

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (65)515

Vol. 1965/0121

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(65) 515 def.

Bruxelles, 21 dicembre 1965

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l'articolo 11 del regolamento n. 23 per
quanto riguarda le arance

e

Progetto di

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa al finanziamento delle sovvenzioni accordate
ai produttori di arance

(Presentati della Commissione al Consiglio)

COM(65) 515 def.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica l'articolo 11 del regolamento n° 23 per
quanto riguarda le arance

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificata dal regolamento n. 65/65/CEE (2), prevede la fissazione di prezzi di riferimento e la riscossione di tasso di compensazione, quando i prezzi d'entrata dei prodotti importati in provenienza dai Paesi terzi sono inferiori a tali prezzi di riferimento;

Considerando che l'applicazione di tali disposizioni alle importazioni di arance potrebbe determinare un certo aumento dei prezzi al consumo per il prodotto in causa, in relazione alle condizioni particolari del mercato comunitario delle arance determinate in particolare dalla notevole importanza che le importazioni in provenienza dai Paesi terzi assumono nella copertura del fabbisogno totale della Comunità e da una differenza parimenti importante tra i prezzi nella Comunità e i prezzi sul mercato mondiale;

Considerando che, se è opportuno evitare per quanto possibile tale aumento dei prezzi al consumo, occorre mantenere per i produttori della Comunità il reddito che era loro garantito dalla protezione derivante dall'osservanza del prezzo di riferimento;

Considerando che i suddetti obiettivi possono essere raggiunti tramite una diminuzione dei prezzi di riferimento compensata da sovvenzioni ai produttori di arance della Comunità,

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, n.30 del 20.4.1962, p. 965/62
(2) " " " " " " 86 " 20.5.1965, "1458/65

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 11 del regolamento n. 23, modificato dal regolamento n. 65/65/CEE, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, per il calcolo della tassa applicabile alle importazioni di arance dolci (voce ex 08.02 A della tariffa doganale comune) il prezzo di riferimento è diminuito del 15 %. Tuttavia, ai fini del calcolo della sovvenzione prevista in appresso, la tassa che verrebbe applicata in mancanza di tale deroga viene determinata conformemente al paragrafo 2.

Gli Stati membri accordano ai loro produttori di arance dolci una sovvenzione per le quantità immesse sul mercato della Comunità nel corso di ciascuna campagna.

Il totale delle sovvenzioni è uguale alla somma degli importi ottenuti moltiplicando, per ciascun periodo durante il quale avrebbe dovuto essere applicata una tassa conformemente al paragrafo 2, tale tassa teorica, diminuita della tassa effettivamente applicata, per le quantità di arance dolci comunitarie immesse sul mercato della Comunità durante tale periodo. Le quantità sono stabilite forfaitariamente partendo, da un lato dalla distribuzione normale della commercializzazione stabilita sulla base delle constatazioni fatte durante le campagne precedenti, e, dall'altro, dalla produzione commercializzata durante la campagna in corso.

Per la determinazione del prezzo di riferimento delle arance dolci per le prossime campagne, i corsi di cui al paragrafo 2, secondo comma, constatati in un periodo durante il quale avrebbe dovuto essere applicata una tassa conformemente al paragrafo 2, vengono maggiorati di un importo uguale a tale tassa teorica, eventualmente diminuita della tassa applicata.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo, e in particolare le quantità che servono di base per il calcolo del totale delle sovvenzioni, vengono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 13".

.../...

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio,
Il Presidente,

Progetto di
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa al finanziamento delle sovvenzioni accordate
ai produttori di arance

(Presentato dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Considerando che il regolamento n. del Consiglio che modifica
l'articolo 11 del regolamento n. 23 per quanto riguarda le arance ha isti-
tuito un regime di sovvenzioni ai produttori di arance destinato a compensare
l'eventuale perdita di reddito derivante dalla diminuzione del prezzo di
riferimento per il calcolo della tassa di compensazione applicabile alle im-
portazioni in provenienza dai Paesi terzi;

Considerando che quest'azione sul mercato interno, intrapresa secondo le
regole comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune, è obbligatoria per gli
Stati membri e deve pertanto rientrare nel finanziamento comunitario;

Considerando che gli effetti della diminuzione del prezzo di riferimento
riguardano l'insieme della Comunità e che è pertanto legittimo che questa
assuma in carico la totalità della spesa;

CONVIENE:

- che le spese sostenute dagli Stati membri per l'azione obbligatoria prevista
dall'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento n. 23 sono imputabili al FEAOG,
 - che il totale delle spese imputabili al Fondo in applicazione del comma
precedente sarà finanziato dal FEAOG,
- e invita la Commissione a presentargli delle proposte a tal fine.